

## □ Interrogazione n. 569

*presentata in data 21 febbraio 2018*

a iniziativa del Consigliere Giancarli

**“Esclusione della ex SS 360 Arceviense dalla riclassificazione come strada di interesse nazionale rientrante nella competenza dell’ANAS”**

a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere regionale Enzo Giancarli, premesso che:

- gli articoli 98 e 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) hanno individuato, con riferimento alla rete stradale, le funzioni mantenute in capo allo Stato e quelle affidate alle regioni e agli enti locali. Hanno previsto, in particolare, che sono trasferite alle regioni le funzioni di coordinamento della rete viaria e alle province le funzioni di progettazione, costruzione e manutenzione della rete stradale, secondo le modalità e i criteri fissati dalle leggi regionali;
- l'articolo 101 del medesimo decreto legislativo n. 112/1998 ha disposto il trasferimento al demanio delle regioni delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale ed ha stabilito che tale trasferimento è effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le leggi regionali che attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione;
- in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, l'articolo 58 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa) ha attribuito alle province le funzioni amministrative concernenti la gestione delle strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale, trasferite alla Regione, nonché la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione e gestione delle strade di interesse regionale;
- l'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha individuato le funzioni fondamentali delle province, tra le quali sono state inserite quelle concernenti la costruzione e gestione delle strade provinciali. Il comma 89 del medesimo articolo ha affidato, poi, allo Stato e alle Regioni, secondo le rispettive competenze, il compito di attribuire alle province funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali;
- in attuazione di tale articolo della legge n. 56/2014, la legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province) ha affidato alla regione le funzioni amministrative concernenti parte della rete stradale in precedenza di competenza delle province (cioè quella di interesse regionale, compresa la rete “ex-ANAS” originariamente appartenente al demanio statale e trasferita alle stesse province con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000), con esclusione delle strade provinciali;
- l'articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento del bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017) ha delegato alle province l'esercizio delle funzioni che con la legge regionale n. 13/2015 erano state attribuite alla regione;
- l'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) ha previsto che, in attuazione dell'articolo 99 del decreto legislativo n. 112/1998, l'ANAS è autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere su risorse che ammontano a cento milioni di euro;
- la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 marzo 2016 ha definito l'ambito di applicazione, i criteri e la tipologia di interventi che rientrano in quelli da finanziare ed ha chiarito che gli stessi devono riguardare:
  - a) ex strade statali, già trasferite ai sensi della legge n. 59/1997 e del decreto legislativo n.112/1998, di cui si prevede il ritorno in ambito statale;
  - b) esclusivamente, la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e invernale;

- la Giunta regionale, con deliberazione n. 1188 del 3 ottobre 2016, ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Marche, Anas e singole Province marchigiane, per la gestione delle ex strade statali ricadenti nella Regione ed ha inserito, a titolo ricognitivo, tra le ex strade statali da riclassificare come strade di interesse nazionale, la 360 Arceviense, dall'innesto con la strada statale 16 a Senigallia fino al confine con la regione Umbria;
- l'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 35 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2017/2019 della Regione Marche - legge di stabilità 2017) ha previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le strade "ex ANAS" di proprietà delle Province in virtù del medesimo "sono trasferite alla Regione in base ai criteri e alle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, tra i quali quelli relativi in particolare alla fissazione e riscossione dei tributi, delle tariffe e delle altre entrate connesse al trasferimento medesimo" e che il trasferimento è regolato da apposite convenzioni tra gli enti interessati;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 346 del 10 aprile 2017, ha approvato lo schema di convenzione tra Regione e Province per il trasferimento della proprietà e la consegna delle strade ex Anas indicate nell'allegato 2 alla stessa deliberazione ed ha incaricato il dirigente del servizio Tutela, gestione e assetto del territorio a sottoscrivere le convenzioni;
- è in corso di adozione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che individua le strade da riclassificare "di interesse nazionale" rientranti, quindi, nella competenza dell'ANAS;
- risulta che in tale decreto non è stata inserita la SS 360 Arceviense;

#### INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- se è vero che la SS 360 Arceviense non è inserita nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di adozione, che individua le strade da riclassificare "di interesse nazionale";
- se ci sono altre strade indicate come "strade di interesse nazionale" dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1188/2016, che sono escluse dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- se ci sono strade non previste nella medesima deliberazione n. 1188/2016 che sono state inserite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- se nello stesso decreto sono previste strade non comprese nella direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 10 marzo 2016, in quanto non classificabili come ex strade statali, già trasferite ai sensi della legge n. 59/1997 e del decreto legislativo n. 112/1998;
- quali iniziative intende assumere per assicurare l'inserimento tra quelle di interesse nazionale, come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1188/2016, della SS 360 Arceviense, che ha una lunghezza di oltre sessantadue chilometri e collega la città di Senigallia a quelle di Scheggia - Gubbio in Umbria.